

Risposta n. 141/2025

**OGGETTO: Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota IVA
– n. 1-ter.1. Parte II-bis Tabella A Decreto IVA**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (in seguito anche "Istante" o "Società") rappresenta di operare nel settore del commercio all'ingrosso di articoli antinfortunistici e, nello specifico, di "*indumenti da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, calzari e soprascarpe, mascherine, cuffie copricapo e altro ed in genere articoli monouso provvisti di marcatura CE e certificazione DPI*

.

L'Istante chiede ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633 (in breve, "Decreto IVA"), ha disposto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento per i beni necessari al contenimento dell'emergenza sanitaria da *Covid-19*.

Il dubbio interpretativo prospettato dalla Società riguarda il requisito delle "*finalità sanitarie*" che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere per beneficiare di questa aliquota agevolata, atteso che i precedenti chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria sono stati resi nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica da *Covid-19*, non più presente allo stato attuale.

L'Istante evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 525 del 2020, precisa che il trattamento IVA agevolato introdotto dal decreto Rilancio si applica *tout court*, cioè a prescindere dalla tipologia di cedente o acquirente.

Tuttavia il superamento del periodo emergenziale porta a dubitare dell'attualità di detta agevolazione e pertanto la Società chiede se le "*cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi*" continuano a essere soggette all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento.

In caso di risposta affermativa, chiede inoltre se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell'acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'Istante l'aliquota del 5 per cento dovrebbe essere applicata non nella generalità dei casi ma solo quando i beni in argomento sono ceduti per finalità sanitarie. Pertanto, ritiene applicabile l'aliquota IVA ordinaria sia all'acquisto sia alla vendita dei sopraindicati prodotti, non aventi finalità sanitarie provate e documentate dal cliente stesso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il n. 1-ter.1. della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento anche per gli «*[...] articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; [...]».*

Tale disposizione è stata introdotta dal nostro legislatore in un contesto di emergenza epidemiologica per agevolare le cessioni di beni ritenuti fondamentali per il contrasto della pandemia da *Covid-19*.

In numerosi documenti di prassi l'Amministrazione finanziaria ha chiarito la corretta applicazione del regime IVA agevolato in commento. In particolare, la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E precisa che per "*articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie*" si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di dispositivo medico (DM), che rientrano nei codici di classifica doganali individuati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nella circolare 30 maggio 2020, n. 12/D (e successivi aggiornamenti contenuti nelle circolari del 3 marzo 2021, n. 9/D e del 14 febbraio 2023, n. 5/D).

La circolare 26/E del 2020 chiarisce altresì che l'elenco dei beni agevolabili contenuto nel comma 1 dell'articolo 124 (ora n. 1-*ter*.1. citato) è tassativo e più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare 12/2020 dell'ADM: la particella "ex", anteposta alla voce doganale, significa infatti "*una parte di*", imponendo così di individuare all'interno della voce considerata quali beni siano agevolabili e quali esclusi ai sensi della citata disposizione.

Altro requisito che deve sussistere per applicare l'aliquota IVA ridotta del 5 per cento è la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.

La normativa in esame non definisce un ambito soggettivo di applicazione e dunque la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo: sono cioè agevolabili quei beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la collettività dal contagio di virus e epidemie, senza a nulla rilevare il soggetto che li cede e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei medesimi beni (*cfr.* sul tema, oltre la già citata circolare 26/2020, le risposte a istanze di interpello n. 507 del 2020 e n. 525 del 2020).

Sebbene l'attuale situazione sia caratterizzata dall'assenza di un'emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale, né quello unionale sono *medio tempore* intervenuti per modificare l'agevolazione IVA in commento che pertanto deve ritenersi tutt'ora in vigore.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è infatti recentemente intervenuta, con la circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, solo per aggiornare l'elenco dei beni la cui

importazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento in base al n. 1-ter.1., parte II-bis, Tabella A del Decreto IVA, unitamente ai relativi codici doganali anch'essi aggiornati, con ciò confermando l'attualità dell'agevolazione IVA in commento.

D'altra parte, è innegabile che l'esperienza pandemica da *Covid-19*, con la sua straordinaria diffusione e le sue gravi conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, ha contribuito non poco al radicarsi di una spiccata sensibilità rispetto alla prevenzione, all'igiene e alla protezione della collettività.

Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza *Covid* possa aver eliminato l'obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli "su base volontaria", proprio per l'accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell'individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente.

Se dunque i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ognqualvolta "*non emerge in modo chiaro e univoco prova del contrario*" (cfr. circolare ADM n. 45/2020 e risposta a interpello n. 213 del 2021).

**IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)**